



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

DIVISIONE IX – POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
EUROPEA E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del sig. Aleksei Semenov, cittadino russo, nato a Leningrado (URSS) il 18 dicembre 1972, volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale, conseguita in Russia, per l’esercizio in Italia dell’attività di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante la “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio”;

VISTO che l’interessato ha documentato di aver conseguito, in Russia, il Diploma di Laurea, con la qualifica di Manager con specializzazione in “Management”, rilasciato dall’Università Statale Tecnica Baltica D.F. Ustinov (Federazione Russa), il 20.06.1996, al termine del regolare completamento del piano di studio che richiede la frequenza obbligatoria, il superamento delle prove e degli esami elencati nell’Allegato al predetto Diploma, nonché la discussione di una Tesi finale;



VISTO che l'interessato ha documentato di aver conseguito il titolo di studio denominato Diploma di Riqualificazione Professionale, rilasciato dall'Istituto Internazionale di Management di San Pietroburgo (Federazione Russa), il 16.02.2004, nell'ambito del programma "Manager" (ad indirizzo di "Management"), al termine del regolare completamento del piano di studio, della durata di un anno, che richiede la frequenza obbligatoria, il superamento delle prove e degli esami elencati nell'Allegato al predetto Diploma, nonché la discussione di una Tesi finale;

CONSIDERATA la Dichiarazione di valore in loco, n. VB 0246/2019 del 1.04.2019, rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Mosca in cui si dichiara che il documento denominato Diploma di Laurea i) è stato rilasciato da un'istituzione statale che fa parte del sistema universitario della Federazione Russa e conferisce la qualifica di Manager con specializzazione in "Management"; ii) il ciclo di studi al termine del quale è stato conseguito presso la predetta istituzione ha la durata di anni 6; iii) l'acquisizione del suddetto Diploma è condizione necessaria e sufficiente per l'accesso e l'esercizio della professione secondo la qualificazione e la specializzazione ricevute, in tutte le forme e senza bisogno di ulteriori requisiti, in base alla Legge Federale N° 273 "Sull'istruzione nella Federazione Russa" del 29 dicembre 2012;

CONSIDERATA la Dichiarazione di valore in loco, n. VB 0248/2019 del 1.04.2019, rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Mosca in cui si dichiara che il documento denominato Diploma di Riqualificazione Professionale i) è stato rilasciato da un'istituzione statale che fa parte del sistema universitario della Federazione Russa; ii) l'acquisizione del suddetto Diploma è condizione necessaria e sufficiente per l'accesso e l'esercizio della professione secondo la qualificazione e la specializzazione ricevute, in tutte le forme e senza bisogno di ulteriori requisiti, in base alla Legge Federale N° 273 "Sull'istruzione nella Federazione Russa" del 29 dicembre 2012; iii) nell'ambito dell'ordinamento accademico locale il predetto titolo viene rilasciato a conclusione degli studi secondari superiori dell'indirizzo professionale e attesta il diritto di effettuare l'attività professionale nel campo di Management;

CONSIDERATA l'esperienza professionale pluriennale maturata in Russia dall'interessato, presso diverse imprese, nella mansione di Direttore Commerciale (dal 05.07.2002 al 31.05.2010, dall'01.06.2010 al 03.09.2012 e dal 04.09.2012 all'08.04.2014), attestata dal Libretto di Lavoro rilasciato dall'Istituto Statale di Progettazione e di Ricerca "Gosraiproekt" Reparto Personale;

CONSIDERATO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, su parere conforme dell'Associazione di categoria Confesercenti, in un caso analogo, ha ritenuto il Diploma di Laurea in Manager con specializzazione in "Management", idoneo a consentire l'esercizio in Italia della professione di Agente e Rappresentante di commercio, ai sensi della legge n. 204/1985 e del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59;



RITENUTO, infatti, che le competenze professionali acquisite dal richiedente, comprovate dall'elenco degli esami sostenuti durante i percorsi di studio seguiti, coprono tutti gli ambiti della qualifica professionale di agente e rappresentante di commercio, regolamentata in Italia dalla legge 3 maggio 1985, n. 204;

CONSIDERATO che l'interessato, mediante il Certificato di presenza (assenza) di precedenti penali e di carichi pendenti, nr. 13/5-099/623029-E, rilasciato dal Ministero degli Affari Interni, Direzione Generale del Ministero degli Interni della Federazione Russa per la città di Mosca, il 17.11.2022, ha comprovato il possesso dei requisiti di onorabilità;

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto "titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

RITENUTO, pertanto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento dei titoli di qualifica professionale estera per l'esercizio in Italia dell'attività di agente e rappresentante di commercio, senza necessità di misure compensative, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE) – valutando favorevolmente quale verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze i titoli di formazione acquisiti e l'esperienza professionale maturata in Russia dall'interessato.

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 11 ottobre 2022 tramite bonifico bancario, eseguito da Intesa San Paolo alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al signor Aleksei Semenov, cittadino russo, nato a Leningrado (URSS) il 18 dicembre 1972, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 206/2007 e ss.mm.ii, sono riconosciuti i titoli di qualifica professionale, citati in premessa, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, e ss.mm.ii, senza necessità di misure compensative per le motivazioni indicate in preambolo.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO